



PREMESSA

Il presente regolamento approvato con delibera n. 2215 del 25/05/2015, disciplina l'attività svolta all'interno di questa Azienda da laureati e specialisti con l'obiettivo di acquisire conoscenze negli ambiti istituzionali.

Il presente regolamento non si applica nei casi in cui la frequenza presso l'azienda ospedaliera sia prevista e disciplinata dalla legislazione vigente o da convenzione tra azienda e altri enti pubblici o privati.



REGOLAMENTO DELLE FREQUENZE VOLONTARIE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la frequenza volontaria presso le strutture sanitarie e amministrative dell'Azienda Ospedaliera per L'Emergenza Cannizzaro", d'ora innanzi più brevemente "AOEC".
2. Per "frequenza volontaria" è da intendersi la partecipazione non attiva alle attività cliniche e assistenziali, nonché alle attività tecniche - amministrative delle strutture aziendali, purchè riconducibile e funzionale al piano del curriculum di studi o all'acquisizione di attestati o abilitazioni professionali attinenti alle attività istituzionali e di supporto dell'Azienda. Tale attività dovrà essere svolta sotto la diretta responsabilità del Direttore dell'U.O. e/o dalla eventuale presenza di un tutor designato dal Responsabile dell'U.O. stessa ai fini dell'acquisizione di una maggiore preparazione tecnico pratica;
3. La frequenza volontaria non comporta ad alcun effetto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ed ha il solo scopo di formazione e aggiornamento professionale, non consente la corresponsione di alcuna retribuzione e non riconosce rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio dell'Azienda.
4. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai tirocini formativi e di orientamento (convenzioni con università, istituzioni scolastiche, ecc.);
 - b) ai tirocini disciplinati da specifiche normative (es. tirocini dei medici specializzandi);
 - c) ai lavoratori dipendenti da altri soggetti pubblici o privati, che frequentino le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera nell'ambito del rapporto di lavoro.

Art. 2 **Destinatari**

Possono frequentare le Strutture dell' "AOEC":

- i laureati in Medicina e Chirurgia iscritti all'Ordine dei Medici;
- i soggetti in possesso di titolo di studio e/o professionale connesso all'attività oggetto della frequenza;

Art.3 **Modalità di attivazione**

L'interessato deve presentare domanda al Direttore Generale dell'Azienda, secondo l'allegato fac-simile (**Mod. 1/FV**).

Chi aspira ad usufruire dell'opportunità contemplata nell'art. 1 deve aver frequentato un corso di studi o essere in possesso di titolo di studio coerente con i fini propri dell'Azienda e con i compiti attribuiti alla struttura aziendale di inserimento.

L'Ufficio Formazione e Aggiornamento del Personale:

- riceve le istanze, trasmesse dalla Direzione Aziendale, distinguendole per ordine cronologico di arrivo, per tipologia ed Unità Operativa Complessa di preferenza.
- Verifica i pareri di competenza, ove istituiti, o, in assenza delle stesse, dal

Direttore dell'Unità Operativa di riferimento.

L'Azienda e il frequentante garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto legislativo 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I frequentanti sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni per la privacy come qualunque dipendente.

*Il Direttore dell' Unità Operativa in cui è richiesta la frequenza volontaria, individua se necessario un **tutor** per un costante monitoraggio. In assenza di tale individuazione il medesimo Direttore ricopre siffatte funzioni.*

Art.4 **Condizioni specifiche di svolgimento**

Il numero delle frequenze volontarie per unità operativa e per ciascuna figura professionale non può essere superiore a n.2 frequentatori.

È fatto divieto a tutte le strutture aziendali di concedere autorizzazioni/nulla-osta, rilasciare attestazioni o intraprendere altre iniziative non contemplate nel presente regolamento. L'Azienda assicura l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Prima dell'inizio della frequenza il richiedente è tenuto a:

- Presentare idoneo titolo di studio per cui richiede di frequentare;
- Presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione, la polizza assicurativa di cui all'art. 6, che lo copra dai rischi e pericoli derivanti dalla frequenza;
- Sottoscrivere e firmare una "Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)", e dichiarazione in cui si attesti che la frequenza volontaria non costituisce rapporto di impiego né prefigura titolo o diritto di qualsivoglia genere di impiego o altra tipologia di rapporto,(Mod. 2/FV);

- Dichiarazione di Responsabilità nel trattamento dei dati personali;
- Certificato di Idoneità Fisica all'Impiego";
- Fotocopia di un documento d'identità valido;

Art. 5

Obblighi del frequentatore volontario

La frequenza comporta l'accettazione incondizionata e l'osservanza delle regole organizzative dell'AOEC. Il frequentatore è tenuto ad adeguarsi agli obblighi professionali, deontologici e comportamentali, nonché a quelli generali di riservatezza di cui al D.L.gs n. 196/03, e dovrà altresì, tenere un comportamento ispirato ai principi di correttezza verso il personale dell'AOEC e verso i terzi, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione alla frequenza e fatte salve le responsabilità direttamente connesse e conseguenti a tale comportamento.

1. L'orario di frequenza è concordato con il Direttore dell'U.O. e in ogni caso è obbligato ad effettuare un minimo di **12 ore settimanali**.

L'assenza senza giustificato motivo, nell'arco della frequenza volontaria per n.5 giorni, comporta la decadenza del beneficio della frequenza stessa.

2. Il frequentatore volontario svolge l'attività di frequenza volontaria secondo

- le indicazioni e le direttive impartitegli dal Direttore dell' U.O., al quale fa riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altra evenienza;
- **è tenuto a firmare la presenza nell'apposito registro firme a disposizione del Direttore dell'U.O.;**
- rispetta le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni all'Azienda;

3. Il frequentatore non può assumere impegni in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera e deve osservare le norme di legge ed interne che disciplinano l'attività oggetto della frequenza volontaria nonché il segreto sui dati personali di cui venga a conoscenza.

4. Il frequentatore volontario sarà dotato di cartellino di identificazione, che dovrà esibire durante l'attività di frequenza, riportante la scritta **"FREQUENZA VOLONTARIA"** con cognome e nome.

Non può essere ammessa alla frequenza l'aspirante in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal decreto legislativo n. 151 26 Marzo 2001

Art. 6

Coperture assicurative

L'interessato deve munirsi di contratti assicurativi contro i rischi **"Infortuni"** (ipotesi morte, ipotesi invalidità permanente ed ipotesi invalidità temporanea) e **"Responsabilità Civile verso Terzi"**, da consegnare in originale il giorno di inizio della frequenza all'Ufficio Formazione e Aggiornamento del Personale.

L'Azienda non risponde, per alcun motivo, in caso di sinistro, dell'eventuale quota eccedente i massimali stessi di polizza sottoscritti dal richiedente.

Le polizze assicurative devono essere tenute agli atti della Struttura ospitante.

Art. 7
Procedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione alla frequenza volontaria, su richiesta dell'interessato, è disposta con Delibera di autorizzazione del Direttore Generale, previo parere favorevole del Responsabile dell'U.O. presso la quale dovrà svolgersi la frequenza e del Direttore Sanitario o Amministrativo.
2. Nella richiesta dovranno essere indicate le finalità di formazione/aggiornamento della frequenza.
4. Il frequentatore sottoscrive la nota di comunicazione del provvedimento di autorizzazione per accettazione.
5. L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata in ogni momento.

Art. 8
Durata della frequenza volontaria

Limiti di frequenza

La durata massima del periodo di frequenza volontaria è fissata in mesi sei, e può essere autorizzata per un ulteriore semestre, previa interruzione di almeno un mese fra un semestre e l'altro;

A) La frequenza volontaria non può superare i 12 mesi.

B) Scaduto il periodo di frequenza, una nuova frequenza potrà iniziare, su richiesta dell'interessato, e previo parere favorevole del Responsabile dell' U.O. presso la quale dovrà svolgersi la frequenza, non prima di 30 giorni dalla scadenza.

Orario di frequenza

Nell'ambito dell'organizzazione dell' attività disposta dal Direttore della U.O.C. di inserimento, la presenza settimanale del frequentante, sarà concordata anzitempo e non può essere inferiore alle 12 ore settimanali;

Il Direttore della U.O.C. di inserimento verifica altresì l'osservanza del termine di durata della frequenza autorizzata e comunica tempestivamente all'Ufficio Formazione e Aggiornamento del Personale la data di inizio e successivamente la data di fine periodo della frequenza volontaria ed eventuali sospensioni e rinunce che dovessero determinarsi.

Art. 9
Sanzioni

L'eventuale non veridicità del contenuto della domanda di cui all'art. 3 e il venir meno da parte del soggetto ammesso di comportamenti di correttezza complessiva (ed in particolare di quelli indicati) determinano la revoca dell'autorizzazione ottenuta.

Art. 10
Attestati di frequenza

Su richiesta dell'interessato, la frequenza di cui al presente Regolamento sarà oggetto di certificazione, a cura del Direttore Generale, del Direttore dell'Unità Operativa con indicazione della durata della frequenza.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione del provvedimento di recepimento.

Art. 12
Modulistica allegata

E' obbligatorio l'uso della modulistica allegata che è parte integrante del presente regolamento.

I moduli allegati sono individuati con la seguente classificazione alfanumerica:

- Richiesta di ammissione alla frequenza Mod.1 /FV
- Dichiarazione di Responsabilità nel trattamento dei dati personali, (Mod. 2/FV)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), e dichiarazione in cui si attesti che la frequenza volontaria non costituisce rapporto di impiego né prefigura titolo o diritto di qualsivoglia genere di impiego o altra tipologia di rapporto,(Mod.2/FV);
- Autocertificazione di “ Sana e Robusta Costituzione Fisica”; (Mod.3/FV).
- Registro firme per la rilevazione della presenza (Mod.4/FV).

Art. 13
Disposizioni transitorie

Sono consentite le prosecuzioni delle frequenze già intraprese purchè sottoposte ad autorizzazione come previsto dal presente Regolamento.

Si intendono abrogate tutte le disposizioni emanate dall'Azienda in contrasto con il presente regolamento.